



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 TRENTOTTESIMA RIUNIONE – 20 febbraio 2003 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (Banca dell'Umbria 1462) Si presenta il caso di un' impresa di costruzioni con sede legale ed amministrativa in Puglia, che opera esclusivamente nel settore degli armamenti ferroviari. (CODICE ISTAT '91: 45.25) L'azienda per la sua particolare attività avvia cantieri esclusivamente attraverso la partecipazione a gare pubbliche. Attualmente l'azienda è nell'anno di regime ed ha un cantiere aperto su una tratta ferroviaria del compartimento di Bari. Tale cantiere garantisce l'incremento occupazionale ai fini del progetto 488 presentato dalla stessa azienda sull'ottavo bando. Il problema che si pone presenta una particolarità: il cantiere in questione, come tutti i cantieri delle aziende di armamenti ferroviari, non è fisso ed individuabile fisicamente in un'unità locale, poiché le macchine rinalzatici si muovono su rotaia ed inoltre la tratta dove l'azienda opera ricade geograficamente anche nella Regione Basilicata, sebbene interamente di competenza del compartimento di Bari. Ciò premesso si chiede se è possibile ritenere valido l'incremento occupazionale di tale cantiere.

R. *La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.5, considerata la particolarità delle imprese di costruzioni, consente l'ammissibilità dei beni utilizzati al di fuori di una unità produttiva a condizione, però, che gli stessi siano impiegati nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione. Il caso prospettato riguarda un cantiere che insiste su due regioni per il quale può essere analogicamente richiamato quanto previsto dal punto 2.8 della richiamata circolare ove disciplina il caso di una attività produttiva che insiste su due o più territori comunali e che viene considerata ubicata nel comune ove insiste la maggiore superficie dell'unità produttiva stessa.*

D. (Banca dell'Umbria 1462) Una società operante nel settore della produzione di telefoni cellulari ha ottenuto la concessione di contributi ex L. 488/92 per la realizzazione di un programma di investimenti avente la finalità di consentire alla beneficiaria di avviare la produzione di terminali d'utente per il servizio di telecomunicazioni satellitari Globalstar, che potessero operare anche in modalità GSM. Il programma ammesso, di complessive 10,5 Meuro, prevedeva spese per l'acquisto di brevetti, pari, queste ultime, a 5,4 Meuro. La società proprietaria dei brevetti in parola non ha acconsentito a vendere alla beneficiaria i brevetti, ma solo a concederglieli in licenza d'uso. Il costo di acquisizione di detta licenza è stato pari a 2,8 Meuro circa. Detta licenza è stata accordata a due soli produttori in tutto il mondo, compresa la beneficiaria. Si chiede se i suddetti costi per l'acquisizione della licenza d'uso, oltre a spese di 1,4 Meuro per assistenza legale e tecnica per detta acquisizione, possano essere assimilati, nella fattispecie, a quelli di acquisto del relativo brevetto, e possano essere, in sostituzione di questi, ammessi a contributo, considerata l'impossibilità di acquistare il brevetto stesso e considerato che, come dichiarato dalla richiedente,

il programma non sarebbe stato realizzato se non fosse stato possibile utilizzare il brevetto medesimo, sia pure in forza di licenza d'uso. Si ritiene che il caso presente differisca da quello esaminato nella seduta n. 22 del 27.4.98 dal Comitato Tecnico (quesito 10.74) in quanto pare di poter desumere che allora il brevetto fosse acquistabile, ma a condizioni troppo onerose per la beneficiaria, mentre nel caso presente sussiste la dichiarata impossibilità di procedere all'acquisto.

R. La normativa non consente l'agevolabilità delle licenze d'uso e delle eventuali collegate spese per assistenza legale e tecnica per l'acquisizione delle stesse. La circostanza che il proprietario del brevetto, contrariamente alle previsioni, non si sia più reso disponibile alla vendita dello stesso non può essere certamente sufficiente ad assumere determinazioni diverse.

D. (Banca dell'Umbria 1462) Le circolari esplicative del Ministero delle Attività Produttive n. 234363 del 20/11/1997 e n. 900315 del 14/07/2000 prevedono all'art. 6.2 che “ il capitale proprio investito o da investire nell'iniziativa può essere rappresentato da utili o ammortamenti anticipati accantonati ad un apposito fondo del Patrimonio netto per tutta la durata del programma al netto delle eventuali perdite prodotte nello stesso periodo e non ripianate”. La circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 20145 del 11/05/2001, avente ad oggetto l'applicabilità della Circolare Map n. 900315 del 14/07/00 ai fini dell'apporto dei mezzi propri negli investimenti agevolati nell'ambito dei Patti Territoriali, ricorda che “l'art. 67 comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.U.I.R.) nel dettare la disciplina degli ammortamenti anticipati dispone che il limite massimo fiscalmente deducibile dell'ammortamento ordinario possa essere incrementato fino al doppio nei primi tre esercizi di funzionamento del bene strumentale di nuova acquisizione. Riguardo alla deducibilità di tali ulteriori quote, la norma dispone che l'accantonamento effettuato a titolo di ammortamento anticipato possa essere portato in deduzione dal reddito imponibile a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia accantonata in una apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento. Dalla lettura della norma fiscale emerge con chiarezza che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario, risultante dall'applicazione del meccanismo di ammortamento anticipato, deve essere portata in diretta diminuzione del valore di bilancio del cespite al quale si riferisce o, alternativamente, accantonata in una apposita riserva.

Dalla lettura congiunta della disposizione del T.U.I.R. (diretta imputazione o accantonamento a riserva) e del testo della Circolare Map (apposito fondo) deriva che la possibilità di utilizzo degli ammortamenti anticipati ai fini di cui all'oggetto è subordinata all'ipotesi che essi siano iscritti in una riserva e, comunque, è consentita non oltre il limite massimo rappresentato dalla misura dell'eccedenza rispetto alle quote calcolate sulla base dell'aliquota ordinaria di ammortamento.”

Il quesito n. 2.45 del 19/02/1998 in merito alla problematica in esame dispone la possibilità di accettare come capitale investito anche gli ammortamenti anticipati non accantonati in un apposito fondo del patrimonio netto della società bensì portati ad incremento del fondo ammortamento purché venga evidenziato nella nota integrativa al bilancio l'ammontare e la natura di tali ammortamenti. Si richiede, sia in relazione ai progetti agevolati ai sensi della Legge 488/92 che ai sensi dei Patti Territoriali, quale sia l'orientamento da seguire.

R. La ratio della risposta al quesito n. 2.45 è quella che nella lettura del punto della circolare concernente il capitale proprio non ci si può limitare a darne una interpretazione solo letterale: ammortamenti anticipati solo se accantonati in un apposito fondo del Patrimonio netto. L'ammortamento anticipato, pertanto, può essere favorevolmente computato ai fini della legge 488/92 in qualsiasi delle forme consentite dalla norma fiscale esso venga rappresentato e purché, tuttavia, il suo ammontare venga in qualche modo esplicitamente indicato. Dal momento che, secondo la vigente normativa fiscale, l'ammortamento anticipato può essere portato in diretta diminuzione del valore di bilancio del cespite al quale esso si riferisce, lo stesso può essere comunque computato purché il relativo importo risulti con evidenza (ad esempio della nota integrativa di bilancio).

D. (Banca dell'Umbria 1462) Nel caso in cui il piano finanziario di copertura degli investimenti del programma agevolato preveda l'indebitamento sul mercato a medio lungo termine, la normativa dell'erogazione della 1° quota di contributo richiede la presentazione di copia autenticata della relativa delibera degli enti creditizi. Tenuto conto che ciascuna banca al proprio interno possiede procedure che non sempre richiedono la redazione di verbali o documenti cartacei, si chiede se in fase di 1° erogazione possa essere acquisito da parte della banca una comunicazione del concedente il finanziamento contenente i requisiti dello stesso.

R. Si ritiene che, nel rispetto della sostanza della norma, la delibera dell'ente creditizio possa essere utilmente sostituita da un documento ufficiale ad essa equipollente.

D. (Banca dell'Umbria 1462) Si chiede se nel caso di richiesta a titolo di anticipazione, la perizia prevista al punto 8 dell'allegato 26 della circolare n. 900315 del 14.7.2000, se già acquisita in sede di presentazione della domanda, possa essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritto dallo stesso tecnico attestante che nulla è modificato nei luoghi.

R. Si concorda con la banca concessionaria, purchè la perizia già in possesso contenga gli elementi previsti dal p. 8 all. 26 della circolare n. 900315 del 14.7.2000.

D. (Italease) Una ditta individuale con sede in zona Obiettivo 2, opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande effettuato per mezzo di distributori automatici, codice ISTAT 52.63.2.1. La ditta intende presentare istanza di agevolazioni ai sensi della Legge 488/92 – settore commercio. Gli investimenti riguardano l'acquisizione mediante locazione finanziaria di un capannone e l'acquisto di nuovi distributori automatici. I distributori automatici di bevande sono 'collocati' presso la clientela (in ambienti aperti al pubblico ovvero in strutture appositamente riservate agli aventi titolo) mediante contratto di comodato gratuito e vengono considerati 'attrezzature' e quindi immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Questa banca chiede conforto operativo sull'ammissibilità alle agevolazioni dell'iniziativa in oggetto con particolare riferimento ai requisiti soggettivi di ammissibilità e all'eventuale ammissibilità delle spese per i distributori automatici concessi in comodato

R. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande non rientra tra quelle del commercio e non è quindi al momento ammissibile alle agevolazioni della legge 488. Non lo è al momento in quanto l'estensione degli interventi agevolati della legge alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, introdotta dall'art. 52, comma 77 della legge 448/2001, sarà oggetto di specifiche direttive ministeriali con le quali saranno fissate le condizioni ed i criteri di ammissibilità. Tuttavia, in merito ai distributori automatici in comodato gratuito presso i clienti utilizzatori, non può che rivelarsi, da un punto di vista generale che va al di là della specifica attività, che dal momento che la legge 488 è un regime d'aiuto a finalità regionale, occorre sempre fare riferimento ad una specifica unità produttiva secondo le definizioni fornite dalla normativa. I beni utilizzati al di fuori delle unità produttive possono essere presi in esame, ai fini agevolativi, caso per caso e comunque sempre che gli stessi costituiscano una "pertinenza" dell'unità produttiva stessa e non mai qualora siano caratterizzati da un'autonomia funzionale come per il caso in esame.

D. (Banca dell'Umbria 1462) A decorrere dall'11° bando, i programmi presentati dalle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco devono essere rispondenti ai divieti e alle limitazioni posti dal Complemento di programmazione del POR o del PSR della competente regione. Al fine di valutare l'ammissibilità dei programmi di investimento ricadenti nel settore della "Fabbricazione di olio di oliva grezzo e raffinato" da realizzare nella Regione Calabria, tenuto conto di quanto desunto dal C.d.P del POR secondo il quale "sono ammissibili tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica prodotta", si chiede di sapere se è corretto, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, rilevare i dati relativi alla "capacità fisica

prodotta” dal Registro dei Frantoiani con riferimento ai dati sulla capacità potenziale ed effettiva di lavorazione autorizzata.

R. Per quanto concerne lo specifico settore della “Fabbricazione di olio d’oliva grezzo e raffinato” in Calabria, si ritiene condivisibile (come, peraltro, già chiarito in passato dal Ministero con propria circolare) l’ipotesi di fare riferimento ai dati rilevabili dalle autorizzazioni rilasciate dal Registro dei frantoiani. In particolare, pertanto, con riferimento a tali autorizzazioni, dovrà essere verificato che il programma di investimenti da agevolare non comporti alcun incremento né della capacità potenziale di lavorazione nelle 8 ore né di quella effettiva nelle stesse ore. Tale riferimento, peraltro, appare applicabile anche ai frantoi delle altre regioni ove vigono simili vincoli.

D. (MPS Merchant) Una società che opera nel settore delle “Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti” (Divisione ISTAT 63), attività ammissibili ad agevolazione in quanto ricomprese nell’allegato n. 2 alla Circolare n. 900315 del 14.7.2000, ha presentato una domanda di agevolazioni relativa ad un programma di investimenti che prevede l’acquisto di un mezzo speciale (trattasi di una chiatta autopropulsa dotata di gru) che, per le sue caratteristiche tecniche-operative, potrà essere utilizzato esclusivamente all’interno di un bacino portuale ristretto per operazioni di alleggerimento di navi transoceaniche, al fine di accelerare le operazioni di disimbarco di merci (investimento analogo in sostanza a quello esaminato nel quesito n. 10.149 della raccolta). L’impresa ha già provveduto all’apertura della relativa unità locale presso il competente Registro delle Imprese con allestimento di un piccolo ufficio nei locali della competente Autorità Portuale. La vera e propria “unità produttiva aziendale” è peraltro rappresentata dalla chiatta sopra citata che - avendo un’ubicazione limitata all’ambito portuale - consente comunque una corretta determinazione della misura agevolativa applicabile e del relativo indicatore regionale. In relazione alla dimostrazione della piena e completa disponibilità dell’area ed alla verifica della corretta destinazione d’uso riteniamo sufficiente per tale caso l’acquisizione del nulla osta preliminare alle operazioni di “allibo in rada” rilasciato dal locale Ufficio Circondariale Marittimo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si chiede conferma di tale valutazione.

R. Si concorda con le valutazioni della Banca Concessionaria in considerazione delle particolarità del caso prospettato e delle garanzie che, comunque, tali particolarità assicurano nei confronti delle condizioni di ammissibilità poste dalla normativa.

D. (MPS Merchant) Con riferimento agli apporti di mezzi propri investiti a fronte di iniziative agevolate le Circolari esplicative prevedono, per le imprese individuali, al punto 6.2, che “..il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma”. Si chiede a tale proposito come debba essere conteggiato l’incremento del patrimonio netto relativo all’anno solare di ultimazione del programma d’investimenti in considerazione che tale fattispecie risulta esplicitamente regolata, sempre al medesimo punto della Circolare, solo nel caso di società. A nostro avviso per le imprese individuali occorre evidenziare che, a differenza di quanto previsto per le società, l’apporto di mezzi propri viene determinato esclusivamente dalla variazione di patrimonio netto. Pertanto si ritiene che per l’anno solare di ultimazione del programma, si debba procedere ad una imputazione convenzionale pro-quota della variazione del patrimonio netto relativa al suddetto anno. Si chiede il parere del Comitato.

R. Si concorda con le considerazioni della banca concessionaria.

D. (MPS Merchant) Si presenta il caso di un’azienda esercente, in Campania, attività di macellazione e lavorazione di carni bovine e suine codice ISTAT 15.11.1 “produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse”. In virtù dell’investimento proposto questa intende attivare, sia per quanto riguarda le carni suine, sia per quanto riguarda le carni bovine, seconde e terze lavorazioni mantenendo invariata l’attività di macellazione; l’investimento riguarderebbe

quindi la lavorazione delle carni (carcasse) in tagli scelti e confezionati pronti per la G.D.O., nonché la produzione di insaccati freschi (salsicce). Il P.O.R. Campania considera, a livello di condizioni generali di ammissibilità, esclusivamente gli investimenti “non finalizzati all’aumento del potenziale di trasformazione”, da intendersi, ai fini della legge 488, a livello di singola impresa. Nella fattispecie l’investimento non determina direttamente un incremento della capacità produttiva e, conseguentemente dei volumi di carne macellata e lavorata, bensì amplia il processo produttivo (ampliamento verticale) inserendo alcune lavorazioni in precedenza non svolte. Si ritiene che tale programma non configuri un incremento del “potenziale di trasformazione”.

R. Si concorda con l’interpretazione della banca concessionaria. Si ritiene, infatti, che l’aggiunta di seconde, terze o quarte lavorazioni a valle di un preesistente impianto di macellazione - senza incrementare la capacità produttiva di quest’ultimo - preordinate all’esclusivo utilizzo delle carni macellate in detto impianto, non configuri l’ipotesi di incremento del potenziale di trasformazione.

D. (Italease) Un’azienda è proprietaria di un terreno dove intende realizzare un nuovo capannone, fisicamente distaccato da quello esistente, ma allo stesso indirizzo. La stessa produzione viene effettuata nei due capannoni (prodotti ittici in casse). Le planimetrie relative al nuovo stabilimento da realizzare non evidenziano alcuna area da destinarsi ad uffici, ma solo aree di produzione. L’impresa sostiene la tipologia del nuovo impianto, in considerazione della futura registrazione in camera di commercio come unità locale fisicamente indipendente.

In considerazione della mancata autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale del nuovo complesso, come disposto da circolare ministeriale n. 900315 del 14.7.2000 al punto 2.1. e in risposta al quesito 13.1., sembrerebbe rientrare nella tipologia di ampliamento.

Tuttavia, in relazione ai quesiti 18.26 e 9.1.42 sembrerebbe accettabile l’ipotesi di nuovo impianto. Si richiedono chiarimenti.

R. Si richiama la definizione di unità produttiva contenuta nella normativa che è sufficiente per fornire una risposta al quesito. Non sembra, peraltro, che le risposte ai quesiti 18.26 e 9.1.42 possano consentire di propendere per il nuovo impianto.

D. (SANPAOLO IMI) Con riferimento alle recenti indicazioni avute in merito all’ammissibilità o meno di prodotti del settore agroalimentare e, in particolare, al settore del cacao, segnaliamo di aver ricevuto domande che a nostro avviso sarebbero accoglibili. L’ISTAT 15.84, infatti, comprende la “fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie”, mentre l’Allegato I del Trattato, al capitolo 18, richiama il “cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto nonché gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao”. Sembrerebbe quindi che dei prodotti compresi nella classe ISTAT 15.84 sia soggetta a limitazioni e divieti solo la “fabbricazione di cacao”, mentre sarebbero ammissibili gli investimenti per la produzione di cioccolato – caramelle e confetteria. Gli investimenti che ci occupano attengono la stessa società con alcuni programmi di varie tipologie concernenti la “Nutella” (in Campania), “Prodotti da forno” (in Basilicata) e “Prodotti waferati – Snack” (in Campania).

Un’altra società prospetta investimenti finalizzati alla produzione di caramelle gommose e liquirizia estrusa. Per quanto attiene il settore del caffè (15.86), il programma presentato (tipologia ammodernamento) prevede di incrementare la capacità produttiva per il caffè tostato in grani e macinato, mediante più aggiornati processi di torrefazione/macinazione. Il caffè viene elencato al capitolo 5 dell’allegato I del Trattato. Si chiede conferma circa l’inammissibilità, atteso che il settore non è trattato nel Complemento di Programmazione del POR della Sicilia.

R. Come ribadito, da ultimo, con la circolare n. 900444 del 12.11.2002, gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02) hanno stabilito che la concessione di aiuti di Stato per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato di Roma è subordinata alla verifica

dell'esistenza di normali sbocchi di mercato. Tale verifica, nel nostro Paese, è demandata alle regioni ed alle province autonome che provvedono, di conseguenza, a fissare limiti e condizioni di ammissibilità attraverso i Complementi di Programmazione dei POR, per quanto concerne le regioni dell'Obiettivo 1, o dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR), per quanto concerne le regioni e le province autonome del centro-nord (Obiettivo 2).

Le Schede sintetiche allegate alla citata circolare n. 900444 forniscono un utile strumento operativo al fine di individuare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i prodotti interessati ed i relativi limiti e condizioni di ammissibilità. V'è tuttavia da precisare che esse fanno riferimento, come la 488 in generale, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91, mentre il citato Allegato I del Trattato elenca i prodotti con riferimento al codice NC della Nomenclatura Combinata di Bruxelles. Le due citate classificazioni differiscono sostanzialmente per il fatto che, mentre quella europea classifica i prodotti, quella ISTAT classifica le attività; la prima, inoltre, attribuisce codici di identificazione con un dettaglio più spinto della seconda. Ne consegue che non c'è perfetta corrispondenza tra i due codici e, in particolare, ad un codice ISTAT corrispondono, di massima, più codici NC.

Premesso quanto sopra, al fine di definire l'ammissibilità o meno di una determinata iniziativa presentata sulla legge 488/92, si consiglia pertanto, innanzi tutto, di identificare il codice NC del prodotto interessato e di riscontarne o meno la presenza nell'Allegato I del Trattato; occorre a tale riguardo ricordare che rientra nel campo di applicazione dei citati Orientamenti comunitari anche la trasformazione dei prodotti agricoli, ove, secondo gli Orientamenti stessi, "per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo (si legga: inserito nell'Allegato I del Trattato; ndr), in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I in prodotti non compresi nello stesso non rientra pertanto nel campo di applicazione ..." degli Orientamenti comunitari.

Se il codice non è presente, il prodotto non rientra nel campo di applicazione dei citati Orientamenti e l'iniziativa può essere pertanto istruita senza alcuna particolare limitazione connessa alla materia in argomento ed essere inoltre ammessa al cofinanziamento del FESR.

Se il prodotto è compreso tra quelli dell'Allegato I, occorre verificare gli eventuali limiti e condizioni di ammissibilità fissati dalla regione o dalla provincia autonoma ove insiste l'iniziativa in istruttoria, attraverso la corrispondente scheda sintetica allegata alla citata circolare ministeriale con riferimento al codice ISTAT cui il prodotto stesso appartiene. Se, per la detta regione o provincia autonoma, nonostante la presenza del prodotto nell'Allegato I, non risulta alcuna scheda per il codice ricercato, ciò significa che per quel prodotto la regione/provincia stessa non ha verificato l'esistenza di normali sbocchi di mercato (verosimilmente perché non vi sono o perché essa non ritiene il prodotto di proprio interesse) e pertanto il detto prodotto non è ammissibile alle agevolazioni

Alla luce dei chiarimenti che precedono si forniscono le seguenti indicazioni con riferimento agli specifici casi evidenziati nel quesito:

L'allegato I del Trattato richiama due categorie:

1801 - Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

1802 - Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao.

Il cacao è pertanto un prodotto che rientra nel campo di applicazione degli Orientamenti comunitari.

Dal momento che il cacao rientra nella classe ISTAT 15.84, occorre rilevare dalla scheda della regione interessata corrispondente a tale codice se vi sono particolari limitazioni o divieti ed applicarli. Se il prodotto non è citato nelle schede, si dovrà, come detto, escludere l'ipotesi di qualsiasi intervento agevolato.

Per quanto riguarda il cioccolato il discorso è differente. Esaminando la Nomenclatura Combinata europea, si evince che il cioccolato è inserito nel codice NC 1806 "Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao", che non è menzionato nell'Allegato I del Trattato, nonostante si tratti

di un prodotto della trasformazione del cacao ma, evidentemente, non di un “prodotto agricolo”. Ne deriva, pertanto, che i prodotti come il cioccolato sono ammissibili senza specifiche condizioni alle agevolazioni della 488 e godono del cofinanziamento del FESR. Lo stesso discorso può estendersi alla nutella, che rientra nella categoria NC 1806 90 60 “Pasta da spalmare contenente cacao”, ai prodotti del forno ed ai prodotti waferati Snack, che rientrano nella categoria NC 1806 “Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao”, nonché alle caramelle gomose ed alla liquirizia, che rientrano nella categoria NC 1704 90 75 “Caramelle”, tutti non compresi nell’Allegato I del Trattato (quest’ultimo, infatti, relativamente al codice NC 17, fa riferimento unicamente alle categorie 17.01, 17.02, 17.03, 17.05).

Per quanto riguarda, infine, il settore del caffè, si concorda con la banca concessionaria, sottolineando che il caffè torrefatto, il cui codice NC è il 0901 12 00, è compreso nell’Allegato I del Trattato che fa riferimento a tutto il codice NC 9, con la sola esclusione del matè (quest’ultimo ammissibile, pertanto, alle agevolazioni). Esso è pertanto soggetto alle limitazioni individuate dalle singole regioni e province autonome. Dal momento che tra le schede allegate alla circolare n. 900444 del 12.11.2002, ed in particolare tra quelle della regione Siciliana, non vi è quella riferita al codice ISTAT 15.86, gli investimenti nel settore del caffè che non riguardino la trasformazione dello stesso in un prodotto diverso (in tal caso è con riferimento a quest’ultimo che andrebbe effettuata la verifica di ammissibilità), in forza di quanto specificato sopra nei casi di mancata indicazione regionale per i prodotti interessati dagli Orientamenti comunitari, non possono essere ammessi alle agevolazioni.

Un’ultima annotazione va riservata al lino ed alla canapa, per evidenziare che i codici NC per questi due prodotti, riportati nell’Allegato I con 54.01(lino) e 57.01 (canapa), sono adesso, rispettivamente, il 53.01 ed il 53.02, come si rileva dalla vigente Nomenclatura Combinata.